



Credito di imposta

R & S

1

Commissione Imposte Dirette e Reddito d'Impresa ODCEC Bari

BARI - 20/02/2018



R & S - 2015/2020

Il credito d'imposta ricerca e sviluppo con la legge di bilancio 2017 ha subito importanti modifiche:

Novità:

- aumento %di credito al 50%
- esteso periodo al 2020
- aumentato le spese ammissibili
- innalzato l'importo massimo di spesa
- beneficiari



R & S - 2015/2020

- a) beneficiari
- b) importo
- c) agevolazione
- d) spese ammesse
- e) modalità di determinazione del credito
- f) fruizione credito



R & S - Beneficiari

- ▶ Tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa (imprese, enti non commerciali, consorzi e reti d'impresa), indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano
 - Imprese italiane o imprese residenti all'estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo in proprio o commissionano attività di Ricerca e Sviluppo
 - Imprese italiane o imprese residenti all'estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo su commissione da parte di imprese residenti all'estero.



R & S - Importo

Quota di spese agevolabili investimento massimo di 20 milioni di euro (con una spesa minima di 30 mila euro).



R & S - Agevolazione

Aliquota al 25% e 50% per tutte le spese sugli incrementi di spesa rispetto al triennio 2012-2014.

Dal 2017 unica aliquota al 50%.



R & S - Definizione di Costo

- ▶ Ricerca fondamentale
- ▶ Ricerca industriale
- ▶ Sviluppo sperimentale
- ▶ Non sono considerate attività di ricerca e sviluppo



R & S - Base di calcolo

Per l'applicazione del credito d'imposta resta valido il criterio incrementale.

Il credito d'imposta ricerca e sviluppo è destinato alle spese in eccedenza rispetto alla media delle spese in Ricerca e Sviluppo negli anni 2012-2014 (base fissa), sostenute per il periodo d'imposta agevolato.



R & S - Accesso al beneficio

- Accesso automatico (nessuna istanza preventiva);
- Credito compensabile in F24 esclusivamente attraverso i canali Entratel e Fisconline ;
- Deve essere riportato nel quadro RU relativo al periodo di imposta in cui sono stati realizzati di investimenti agevolati ;
- È utilizzabile a decorrere dal periodo di imposta successivo al periodo di imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi;
- È stato istituito il codice tributo «6857» da indicare in F24;
- Non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi (irpef, ired, addizionali, irap).



R & S - Accesso al beneficio

- ▶ Non soggiace al limite di euro 250.000 di cui all'art. 1, comma 53, L. 244/2007;
- ▶ Non soggiace al limite generale di compensabilità dei crediti d'imposta pari a euro 700.000;
- ▶ Non soggiace al divieto di compensabilità applicabile in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti di ammontare superiore a euro 1.500;
- ▶ Non rileva ai fini del calcolo degli aiuti c.d. **de minimis**;
- ▶ non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibili.



R & S – Cumulabilità

L'incentivo costituisce misura generale ed è, quindi, potenzialmente fruibile da parte di tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuino investimenti in attività di ricerca e sviluppo agevolabili, secondo le regole dettate dalla relativa disciplina.

Quindi, il beneficio è cumulabile con:

- Patent Box
- Super-ammortamento e Iper-ammortamento
- Nuova Sabatini
- Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE)
- Incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative
- Fondo Centrale di Garanzia



R&S - spese ammesse

Secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2017 il credito d'imposta ricerca e sviluppo al 50% si applica a:

- ▶ assunzione di personale impiegato nella ricerca;
- ▶ quote di ammortamento acquisizione o utilizzazione strumenti e attrezzature;
- ▶ contratti di ricerca con università, enti di ricerca, imprese, start up innovative;
- ▶ competenze tecniche e private industriali.

Saranno agevolate con l'applicazione del credito d'imposta al 50% tutte le spese relative a ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale.



- costi per l'esecuzione di un software (novità) vedasi chiarimento MISE del 9/2/2018 circolare n. 599990/2018 che definisce così « deve dipendere da un progresso scientifico e/o tecnologico e lo scopo del progetto deve essere la risoluzione di un problema scientifico o tecnologico si base sistematica»;
- Spesa per la certificazione contabile «100% max 5.000,00 euro» - indispensabile ai fini della spettanza dell'agevolazione.



R & S - Spese ammesse

Le spese ammesse al credito d'imposta ricerca e sviluppo 2017 :

- personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
- quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti (D.M. 31 dicembre 1988) in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative non facenti parte del gruppo cui appartiene il beneficiario, professionisti in autonomia di mezzi e organizzazione;
- competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne;



Vediamo un Esempio di calcolo del credito di imposta dopo le modifiche della legge di bilancio 2017

RIPARTIZIONE INVESTIMENTI	2017	2012-2014 MEDIA	SPESA INCREMENTALE	QUOTA %	CREDITO
Costi del personale	350.000	400.000	- 50.000		
Ammortamento attrezzature da laboratorio		50.000	- 50.000		
Spese di ricerca extra muros	300.000	150.000	150.000		
TOTALI	650.000	600.000	50.000	50	25.000
Certificazione revisore	5.000			100	5.000



LA NORMA DI RIFERIMENTO

- Art. 3 d.l. 23/12/2013 n. 145
- Legge di stabilità 2015
- D. 27/5/2015 del MEF di concerto con il MISE
- Risoluzione 97/E del 25/11/2015 dell'AdE (istituzione codice tributo)
- Circolare dell'AdE 5/E del 16/3/2016
- Circolare MISE n. 46586 del 16/4/2009
- Scheda sintesi del MISE del 31/3/2016
- Legge di stabilità 2017
- Circolare MISE n. 599990/2 del 9/2/2018



Strumenti interpretativi

- Circolare della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 28/2/2015
- Circolare Confindustria del 29/1/2016 e del 28/9/2016
- Circolare Assonime del 7/4/2016
- Legge di stabilità 2017 (schede di lettura)